



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N° 215 del 14 luglio 2015**

### **Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila**

**Oggetto: determinazione di onorari e parcelle dei professionisti relativi ai riconoscimenti di contributi ai sensi del D.L. 39/09 conv. in L.77/09**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Visto** l'art 67-sexies, comma 1, del citato decreto legge n. 83/2012 che stabilisce che "agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art 67-ter, pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011";

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

**Considerato** che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

**Preso atto** che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

**Vista** la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;



**Premesso che** a seguito della cessazione dello stato di emergenza, per i fatti correlati al sisma del 2009, con d.l. 83/2012 convertito in L. 134/2012, in particolare per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere;

**Visto che** tali Uffici, tra l'altro, forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del citato decreto, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

**Considerato** che l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, **previa intesa** con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila;

**Preso atto** che l'Ufficio scrivente ha adottato come strumento di lavoro le schede per la "Determinazione del limite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02-12-2010" nelle ultime versioni prodotte dalla S.T.M.;

**Visto** il "Protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall'evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo" del 21 luglio 2009;

**Visto** la convenzione sottoscritta con gli Ordini professionali Prot. USRA 5130 del 12/11/2013;

**Considerato** che questo Ufficio, dalla sua costituzione, ha preso atto delle parcelle, acquisendo gli importi in via preliminare e rimandandone la liquidazione, di competenza del Comune di L'Aquila, alla successiva contabilità e alla specifica validazione da parte degli Ordini Professionali competenti;

**Viste** le seguenti O.P.C.M. n. 3778 del 2009 art. 1 comma 1; n. 3779 del 2009 art. 1 comma 6; n. 3790 del 2009 art. 1 comma 7 con le quali si dispone che rientrano tra le spese ammissibili, comprensive di iva, anche gli eventuali oneri per la progettazione e assistenza tecnica di professionisti abilitati;

## **DETERMINA**

1) L'adozione delle seguenti direttive in relazione alla determinazione di onorari e parcelle relativi ai riconoscimenti di contributi ai sensi del D.L. 39/09 conv. in L.77/09 (*VECCHIA PROCEDURA*):

- a) Gli importi relativi agli onorari dei professionisti devono essere acquisiti in via preliminare, i tecnici istruttori ne dovranno verificare la congruità dei servizi esclusivamente sulla base dell'importo lavori, richiedendo ai tecnici di riformulare tutti gli onorari professionali e le parcelle conseguentemente alle modifiche apportate al progetto di riparazione/miglioramento sismico nelle fasi istruttorie;
- b) gli onorari e le parcelle dovranno essere calcolate in considerazione dell'aggiornamento della convenzione con gli ordini professionali, utilizzando l'applicazione per il calcolo degli onorari disponibile sul sito dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila<sup>1</sup>, precisando sul parere finale che gli importi relativi agli onorari e alle parcelle dei professionisti sono acquisiti in via preliminare e l'ammissibilità è da considerarsi a titolo provvisorio, che le stesse saranno oggetto di specifica validazione da parte degli Ordini Professionali competenti e che la liquidazione sarà effettuata dal Comune di L'Aquila dopo verifica di congruità;

---

<sup>1</sup> <http://www.ordineingegneri.laquila.it>

- c) il parere definitivo relativo al riconoscimento del contributo ai sensi del D.L. n°39/09 conv. in L. 77/09 e D.L. n°83/12 conv. in Legge 134/12 deve prevedere l'obbligo della vidimazione di onorari e parcelle dei professionisti da parte degli Ordini e Collegi professionali competenti al momento della presentazione al Comune dell'Aquila per la dovuta liquidazione;
  - d) le spese per l'esecuzione dei sondaggi sono determinate come indicato nella circolare del Vice Commissario delegato, protocollo n. 000484, del 05/01/2010, ribadendo, come già previsto, che l'esecuzione delle indagini è imputabile alle spese tecniche.
- 2) Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Responsabili di Area e Settore dell'USRA affinché ne diano immediata esecuzione;
  - 3) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di L'Aquila Settore Ricostruzione Privata, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila, all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di L'Aquila, al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia dell'Aquila e al Collegio dei Periti della Provincia dell'Aquila;
  - 4) Di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'aquila.

L'Aquila, 14 luglio 2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila  
*Ing. Raniero Fabrizi*

